



## **DISCIPLINARE**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI FILIERA CORTA E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI “MERCATALE DELLA VALDELSA ”**

#### **INDICE**

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**
- ART. 2 DEFINIZIONI**
- ART. 3 ORGANIZZAZIONE - COMPETENZE - GESTIONE**
- ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE**
- ART. 5 CONTENUTI DELLE SCHEDE DELLE SINGOLE INIZIATIVE**
- ART. 6 DOMANDE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIE**
- ART. 7 ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI**
- ART. 8 ALTRI SPAZI**
- ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO**
- ART. 10 NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE**
- ART. 11 ASSENZE - DECADENZE - REVOCHE**
- ART. 12 SANZIONI**
- ART. 13 QUALITA' E PREZZO**
- ART. 14 EDIZIONI STRAORDINARIE**
- ART. 15 DANNI A TERZI**
- ART. 16 ABROGAZIONI**
- ART. 17 NORMA FINALE**

## ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina e determina i criteri, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento delle iniziative di filiera corta e mercati dei produttori agricoli, che si svolgono nei territori dei comuni aderenti e che andranno sotto la denominazione "Mercatale della Valdelsa".
2. Per ogni iniziativa il Comune ospitante provvederà a redigere apposita scheda tecnica di dettaglio da allegare al presente disciplinare che potrà essere aggiornata anche con semplice delibera di giunta. Il contenuto della scheda è indicato nel seguente articolo 5.
3. Le iniziative di filiera corta e in genere i mercati dei produttori agricoli del "Mercatale della Valdelsa" hanno le finalità indicate nella Carta e nel Progetto del Mercatale della Valdelsa vigenti.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'istituzione e della disciplina del presente regolamento si intende per :
  - a) **Decreto**: il D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 296/06, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
  - b) **Decreto Legislativo**: il D. Lgs. 18 Maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57";
  - c) **Carta e Progetto**: gli atti di indirizzo relativi allo svolgimento e all'organizzazione del Mercatale della Valdelsa rispettivamente approvati dalle amministrazioni aderenti al protocollo con propri atti deliberativi;
  - d) **Disciplinare**: il regolamento disciplinante i requisiti di accesso dei produttori e dei prodotti al Mercatale, i controlli necessari a garantire il rispetto dei principi del progetto nonché la provenienza dei prodotti inseriti nella rete, approvato dalle amministrazioni aderenti al protocollo, con propri atti deliberativi;
  - e) **Mercato dei Produttori** : l'area all'aperto, pubblica o privata di cui ogni Comune aderente abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori dei territori interessati;
  - f) **Imprenditore agricolo**: il soggetto così come definito dall'art. 2135 del Codice Civile e s.m.e.i.
  - g) **Posteggio al Mercatale**: la parte di area pubblica o privata di cui ogni Comune abbia la disponibilità, data in concessione per l'esercizio dell'attività di cui alla precedente lettera e);
  - h) **Altri spazi al Mercatale**: la parte di area pubblica o privata di cui ogni Comune aderente abbia la disponibilità, data in concessione per attività di vendita o dimostrative, agli operatori locali della trasformazione, del commercio, della ristorazione e del turismo nonché ai produttori ospiti, alle associazioni di promozione del territorio, alle ONLUS, ai GAS e agli Enti Pubblici all'interno del Mercato dei Produttori ;
  - i) **Presenze al Mercatale**: il numero delle volte che l'imprenditore agricolo si è presentato alle singole iniziative del Mercatale, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - j) **Assenze al Mercatale**: la mancata partecipazione alle singole iniziative del Mercatale;
  - k) **Assegnazione occasionale**: l'assegnazione in ogni singola iniziativa del Mercatale di un posteggio libero o resosi libero;
  - l) **Produttore ospite**: l'imprenditore agricolo non del territorio, invitato a partecipare al Mercatale in ragione delle peculiarità del prodotto fornito dal medesimo;
  - m) **Quota di compartecipazione alle spese**: la somma di denaro corrisposta dagli imprenditori agricoli in occasione di ogni singola iniziativa del Mercatale, occorrente per l'organizzazione, l'uso del suolo pubblico, la fornitura di energia elettrica, l'uso delle attrezzature, per lo smaltimento dei rifiuti e per la pulizia del suolo pubblico;
  - n) **Quota annuale**: la quota di adesione al Mercatale della Valdelsa.

## ART. 3 – ORGANIZZAZIONE - COMPETENZE - GESTIONE

1. L'organizzazione e la gestione del Mercatale della Valdelsa, sono affidate:

- Al Comitato del Mercatale della Valdelsa;
  - All'Assemblea degli imprenditori agricoli.
2. Il Comitato del Mercatale della Valdelsa istituito con deliberazione di G.C. di ciascun comune aderente, ha sede presso il Comune capofila ed è composto da:
- un referente per ogni singolo comune;
  - due referenti per tutte le associazioni di categoria;
  - un rappresentante dei consumatori;
  - un rappresentante degli imprenditori agricoli;
- Il Comitato del Mercatale predispone gli atti di indirizzo del Mercatale (Carta, Progetto, Disciplinare, Bando di partecipazione e la relativa gestione delle domande di assegnazione) e provvede alla trasmissione agli organi comunali competenti delle amministrazioni aderenti per la loro approvazione;
3. Il Comitato del Mercatale della Valdelsa resta in carica per tre anni, venuto a scadenza continua ad operare fino alla nomina del nuovo Comitato, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di scadenza del mandato.
4. Il Comitato del Mercatale, incarica un Responsabile organizzativo individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, fra professionisti esperti in materia, che risponde dell'attuazione e dello svolgimento del Mercatale nel rispetto degli indirizzi di cui alla "Carta" e al "Progetto";
5. Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Progetto, nella Carta e forniti dal Comitato del Mercatale, il Responsabile organizzativo si occupa di:
- curare la distribuzione dei posteggi ai singoli imprenditori agricoli utilmente collocati in graduatoria in modo da garantire la migliore valorizzazione dei prodotti;
  - curare l'assegnazione degli altri spazi;
  - tenere i contatti con gli imprenditori agricoli e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Mercatale;
  - tenere i contatti con i rappresentanti dei consumatori;
  - formulare proposte;
  - coordinare ed organizzare gli eventi collegati al Mercatale;
  - raccogliere e dare attuazione alle proposte decise dal Comitato del Mercatale;
  - verificare che ogni azienda partecipante al Mercatale disponga di una scheda illustrativa dei processi di produzione aziendale da affiggere in ogni posteggio, verificando la conformità dei prodotti esposti;
  - convocare almeno due volte all'anno l'Assemblea degli imprenditori agricoli.
6. L'Assemblea degli imprenditori agricoli, costituita dai produttori partecipanti al progetto, ha funzioni consultive e propositive.
7. Il referente del Comune capofila convoca almeno annualmente in seduta comune, il Comitato del Mercatale e l'Assemblea degli imprenditori agricoli.

#### **ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Possono partecipare al Mercatale della Valdelsa, per i posteggi disponibili, gli imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile e s.m. e.i., regolarmente iscritti al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. nella sezione imprenditori agricoli, che siano:
- in possesso di autorizzazione alla vendita ai sensi della Legge 59/1963 o che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria azienda, in forma itinerante;
  - in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001;
  - in possesso di autorizzazione sanitaria o abbiano effettuato la registrazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.p.g.r. 40/R/2006 e ss.mm. e ii. attestante il possesso dei requisiti previsti dal

regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei prodotti ottenuti dalla propria azienda.

2. Possono partecipare al Mercatale della Valdelsa, per gli altri spazi disponibili:

- gli imprenditori agricoli ospiti;
- gli operatori locali della trasformazione, dell'artigianato agroalimentare, del commercio, della ristorazione, del turismo, le Associazioni di promozione del territorio, le ONLUS, i GAS, gli Enti **Pubblici, strutture associative ed Organizzazioni di Categoria, purché per prodotti ed attività** riconducibili al territorio su cui agisce il Mercatale e sulla base di requisiti minimi di qualità valutati dal Responsabile organizzativo.

3. L'assegnazione dei posteggi comporta per l'interessato l'accettazione di quanto riportato nella Carta, nel Progetto e nel Regolamento del Mercatale, nonché l'impegno per lo stesso a garantire la propria presenza a tutte le edizioni dell'anno in corso, tenendo conto della stagionalità delle proprie produzioni e salvo giustificato motivo.

#### **ART. 5 – CONTENUTI DELLE SCHEDE DELLE SINGOLE INIZIATIVE**

1. Ogni Comune aderente al progetto, stabilisce con proprio atto e nel rispetto del presente disciplinare, una scheda di dettaglio per le iniziative di filiera corta che si terranno nel proprio territorio, contenente:

- la periodicità;
- la localizzazione;
- l'orario di svolgimento;
- il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento, nonché la loro distinzione per prodotti;
- il numero degli altri spazi, il loro dimensionamento;
- le disposizioni relative alla viabilità nella zona di localizzazione e nelle zone ad essa limitrofe;
- le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 6 – DOMANDE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIE**

1. Per il biennio 2010/2011 Il Comune capofila redige il bando per l'assegnazione dei posteggi e delle relative concessioni entro il 28/02/2010, sulla base delle schede fornite da ogni singolo Comune aderente al progetto. Le concessioni rilasciate per il biennio danno diritto alla partecipazione a tutte le edizioni e manifestazioni di filiera corta ordinarie e straordinarie del Mercatale della Valdelsa, fermo restando il rispetto del presente disciplinare e della scheda di dettaglio delle singole iniziative.

2. Le domande di partecipazione al bando, comprensive di tutti gli allegati previsti, dovranno essere inoltrate al comune capofila, con apposito modulo, a mezzo raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata, entro i termini fissati dal bando.

3. Il Comitato del Mercatale seleziona le domande, ne verifica la tempestività, la completezza, evidenzia eventuali priorità possedute, predispone le graduatorie per ogni singola iniziativa e le trasmette ai competenti uffici comunali per l'approvazione delle graduatorie definitive e la redazione dei conseguenti atti amministrativi.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ai sotto indicati criteri e priorità:

- a) diversificazione dei prodotti da porre in vendita secondo le schede di ogni singola iniziativa
- b) appartenenza dell'Impresa agricola al territorio del Comune dove si svolge la singola iniziativa (intendendosi per tale, l'Impresa che abbia la propria unità produttiva nel Comune dove si svolge l'iniziativa); in subordine ai Comuni aderenti al progetto; in subordine ai Comuni della Provincia di Siena, in subordine ai comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana;
- c) stagionalità del prodotto (favorendo il prodotto fresco rispetto a quello presente tutto l'anno);

- d) a parità di tipologie di prodotti è data priorità alle aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91 o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999;
- e) priorità temporale delle richieste, intendendosi per tale la data di spedizione della domanda inoltrata mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;
- f) sorteggio.

5. Il Responsabile del competente ufficio comunale, ricevuta la proposta di graduatoria dal Comitato del Mercatale, ne verifica i presupposti e la approva con determinazione.

#### **ART. 7 – ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI**

1. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'autofinanziamento, è prevista una quota annuale pari ad € 50,00 che tutti gli imprenditori agricoli aderenti al progetto dovranno versare secondo le modalità decise dal Comitato del Mercatale e che saranno destinate alle spese generali di organizzazione e di promozione;

2. Al medesimo fine dell'autofinanziamento dovrà essere corrisposta una quota di compartecipazione alle spese pari ad € 20,00, da pagare al Responsabile organizzativo prima della conclusione dell'iniziativa del Mercatale a cui l'imprenditore agricolo partecipa; la quota sarà destinata a sostenere le spese organizzativa della singola iniziativa.

#### **ART. 8 – ALTRI SPAZI**

1. Gli "altri spazi" individuati nella scheda di ogni singola iniziativa sono riservati ai soggetti previsti all'art. 4, comma 2.

2. La gestione degli "altri spazi" è affidata al Responsabile organizzativo che opera in base ai principi di cui al punto 3 della Carta de "Il Mercatale" e secondo gli indirizzi dell'ufficio comunale competente sede dell'iniziativa.

2. Per l'uso degli altri spazi è previsto il versamento della quota di compartecipazione di cui al precedente art. 7 comma 1. Sono esonerati dal pagamento le Associazioni di promozione del territorio, le ONLUS, i GAS e gli Enti Pubblici.

#### **ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Ogni imprenditore agricolo deve garantire:

- la vendita esclusiva dei propri prodotti aziendali;
- una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
- il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
- la presenza di prezzi chiari, motivati e ben esposti, in conformità di quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento;
- una presentazione esauriente della propria attività, con documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità, sul processo produttivo;
- la presenza di etichette corrette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto venduto.

2. Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.

3. E' vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la pavimentazione stradale e le facciate delle case.

4. E' fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.
5. E' vietata la vendita di animali vivi.
6. E' vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora.
7. Il Responsabile organizzativo è tenuto a segnalare al Comitato del Mercatale le violazioni commesse dagli imprenditori agricoli che operano nel mercato.

#### **ART. 10 – NORMATIVE IGIENICO - SANITARIE**

1. L'esposizione, la vendita, la somministrazione dei prodotti alimentari devono avvenire secondo le disposizioni in materia igienico-sanitaria contenute nei vari regolamenti comunali di igiene, nonché nell'Ordinanza Ministeriale 03/04/2002 "Requisiti per il commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche" integrata dalle disposizioni e interpretazioni di cui alla delibera Regione Toscana n. 79 del 03/02/2003.
2. Tutti gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di dimostrare il loro adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare copia dell'Autorizzazione Sanitaria o Notifica ex Reg. Ce 852/2004 per la vendita dei propri prodotti aziendali nonché il rispetto della normativa comunale di settore.

#### **ART. 11 – ASSENZE - DECADENZE - REVOCHE**

1. I posteggi rimasti o resisi liberi sono assegnati dal Responsabile organizzativo sulla base delle graduatorie approvate da ogni singolo Comune e in subordine agli imprenditori agricoli presenti all'orario di inizio delle singole manifestazioni con priorità per coloro che vendano gli stessi prodotti dell'operatore assente e che abbiano maturato il maggior numero di presenze. L'assegnazione occasionale dei posteggi da diritto alla registrazione della presenza e comporta comunque, per l'assegnatario occasionale, il versamento della quota di compartecipazione prevista. Qualora l'operatore occasionale maturi cinque presenze nell'ambito di tutte le iniziative del Mercatale, è tenuto al versamento della quota annuale prevista.
2. La concessione di posteggio nel Mercatale della Valdelsa decade:
  - a) qualora vengano meno per l'imprenditore agricolo i requisiti di cui all'art. 4;
  - b) qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore a tre senza ragionevole giustificazione. Per edizione si intende la singola iniziativa organizzata all'interno del territorio di ciascun Comune aderente al Mercatale della Valdelsa.
3. La concessione di posteggio è revocata qualora vengano accertate tre violazioni alle norme di comportamento del presente regolamento, in occasione della partecipazione alle iniziative del Mercatale della Valdelsa. La proposta di revoca della concessione di posteggio è trasmessa dal Comitato del Mercatale al Comune interessato all'emanazione dell'atto.
4. Qualora venga accertata la violazione di una o più norme del presente regolamento a carico dei soggetti ospiti e/o occasionali nonché assegnatari degli altri spazi, al trasgressore sarà vietata la partecipazione alle successive edizioni del Mercatale della Valdelsa.

#### **ART. 12 – SANZIONI**

1. Le iniziative del Mercatale della Valdelsa sono soggette alle ordinarie attività di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, che accertano il rispetto delle norme del presente regolamento e di ogni altra norma regolamentare o di legge attinente allo svolgimento delle manifestazioni stesse.

2. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative nazionali o regionali. In questo caso saranno applicate tali norme.

3. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

### **ART. 13 – QUALITA' E PREZZO**

1. L'imprenditore agricolo con l'adesione al Mercatale della Valdelsa dovrà garantire:

- gli obiettivi del progetto, l'individuazione di modalità di controllo e/o autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti nonché l'individuazione delle modalità per il rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- la trasparenza del prezzo e porsi come priorità il risparmio per il consumatore concordando, programmando e pianificando vendite promozionali ove ne ricorrano i presupposti;
- un prezzo di vendita dei prodotti che non sia mai superiore a quello praticato presso l'azienda.

### **ART. 14 – EDIZIONI STRAORDINARIE**

1. In occasione di particolari eventi o festività, o nell'ambito di iniziative di valorizzazione del territorio, anche su proposta avanzata dai titolari di posteggio e comunque d'intesa con costoro, il Comitato del Mercatale, valutati gli aspetti organizzativi e/o economico-finanziari, può organizzare edizioni straordinarie del Mercatale da tenersi anche in altri luoghi del territorio comunale.

### **ART. 15 – DANNI A TERZI**

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte degli stessi soggetti.

### **ART. 16 – ABROGAZIONI**

1. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e/o regionali che ne costituiscono il presupposto, il presente Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.

### **ART. 17 NORMA FINALE**

Il presente atto deve essere restituito firmato per approvazione dai soggetti aderenti al Responsabile organizzativo del " Mercatale della Valdelsa", prima della effettiva partecipazione alla varie iniziative.

Per approvazione  
Nome del produttore partecipante e relativa firma